



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 31.1.2007  
COM(2007)20 definitivo

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

- (1) La posizione comune 2002/960/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2002, impone un embargo sulla fornitura e la vendita alla Somalia di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo, ivi compreso il divieto di fornire assistenza tecnica e assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari in tale paese. Il divieto di fornire assistenza tecnica e assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio del 27 gennaio 2003.
- (2) In seguito alla proposta dell'autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) di inviare in Somalia una missione di protezione e formazione (IGASOM), il 6 dicembre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una deroga alle misure suddette per la fornitura di armi e equipaggiamenti militari, nonché per la formazione e l'assistenza tecnica destinate unicamente a sostenere la missione oppure ad essere da questa utilizzate in conformità del paragrafo 3 della risoluzione 1725 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (3) Per applicare tale deroga all'embargo sulla fornitura di assistenza tecnica e finanziaria occorre modificare il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2007/.../PESC del Consiglio, che modifica la posizione comune 2002/960/PESC del Consiglio concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamenti militari nei confronti della Somalia<sup>1</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La posizione comune 2002/960/PESC impone un embargo sulle esportazioni di armi, munizioni ed equipaggiamenti militari verso la Somalia e vieta la fornitura alla Somalia di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari. Il divieto di fornire assistenza tecnica e assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio del 27 gennaio 2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia<sup>2</sup>.
- (2) Con la risoluzione 1725 (2006) (in appresso "UNSCR 1725 (2006)"), adottata il 6 dicembre 2006, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto una deroga a dette misure restrittive per la fornitura di armi e equipaggiamenti militari, nonché per la formazione e l'assistenza tecnica destinate unicamente a sostenere la missione oppure ad essere da questa utilizzate in conformità del paragrafo 3 dell'UNSCR 1725 (2006).
- (3) La posizione comune 2007/.../PESC modifica la posizione comune 2002/960/PESC per allineare le deroghe alle misure restrittive con l'UNSCR 1725 (2006). Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 147/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:

---

<sup>1</sup> GU L ...,del ... 2007, pag. ...

<sup>2</sup> GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.

(1) All'articolo 3 è inserito il paragrafo 4 seguente:

“4. In deroga all'articolo 1, l'autorità competente, indicata nell'allegato, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio può autorizzare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari e destinati unicamente a sostenere la missione oppure ad essere da questa utilizzati in conformità del paragrafo 3 dell'UNSCR 1725 (2006).”

(2) È inserito il seguente articolo 3 a:

*"Articolo 3 a*

La Commissione modifica l'allegato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.”

(3) Il testo di cui all'allegato del presente regolamento viene aggiunto come allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
[...]

## **ALLEGATO**

"ALLEGATO

Elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 3 bis

(riservato agli Stati membri)

**BELGIO**

**BULGARIA**

**REPUBBLICA CECA**

**DANIMARCA**

**GERMANIA**

**ESTONIA**

**GRECIA**

**SPAGNA**

**FRANCIA**

**IRLANDA**

**ITALIA**

**CIPRO**

**LETTONIA**

**LITUANIA**

**LUSSEMBURGO**

**UNGHERIA**

**MALTA**

**PAESI BASSI**

**AUSTRIA**

**POLONIA**

**PORTOGALLO**

**ROMANIA**

**SLOVENIA**

**SLOVACCHIA**

**FINLANDIA**

**SVEZIA**

**REGNO UNITO**

**COMUNITÀ EUROPEA**

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC

Unità A2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: [relex-sanctions@ec.europa.eu](mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu)

Tel. (32 2) 295 55 85, 299 11 76

Fax: (32 2) 299 08 73"